

	COMUNE DI VANZAGHELLO	G.C.	3	08/01/2019
Oggetto: Concessioni Cimiteriali - Provvedimenti per la stipula degli atti.				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore diciotto e trenta nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco	Sì
2. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco	Sì
3. GUALDONI Gian Battista - Assessore	Sì
4. PAVANI Alessandra - Assessore	Sì
5. VITALI MAURIZIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Lorenzo OLIVIERI**

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Leopoldo Angelo GIANI** Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'attuale sistema di stipula dell'atto di concessione cimiteriale - sotto forma di "atto in forma pubblico-amministrativa", con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente - prevede costi elevati per i cittadini e costi a carico dell'Amministrazione relativi alla gestione delle pratiche di registrazione stessa.

RITENUTO che la forma della "scrittura privata non autenticata" possa, da un lato, semplificare le procedure amministrative e, dall'altro, costituire un risparmio per i cittadini.

CONSIDERATO che, ai sensi del DPR 131/86 "Testo unico in materiale di registro" e della risoluzione Ministero delle Finanze n. 128 del 17.07.1996, le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi, quanto se riferite ad aree per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell'ambito dell'articolo 5 della tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell'articolo 2 della tariffa Parte II allegata al medesimo D.P.R.

CONSIDERATO inoltre che per gli atti relativi a concessioni cimiteriali redatti nella forma di scrittura privata non autenticata sono esclusi dall'obbligo di registrazione quando l'ammontare dell'imposta fissa risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula, mentre se superiore sono soggetti a registrazione.

RITENUTO di stabilire, alla luce della richiamata normativa, le seguenti modalità da seguire per sottoscrivere, detti atti:

- gli atti di concessione cimiteriale, in ragione del loro costo, non sono sottoposti ad obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate qualora l'ammontare dell'imposta determinata in base al valore contrattuale risulti inferiore alla misura fissa vigente (risoluzione Ministero Finanze n. 128 del 17/07/1996).

RILEVATO che si rende necessario individuare la data del presente atto per dare attuazione alle nuove procedure.

Visto il TUELL D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000

Preso atto che i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, sono favorevoli;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge e separatamente per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di stabilire, per tutto quanto in premessa esposto, le seguenti modalità procedurali in ordine alle richieste di concessione cimiteriale:

- gli atti di concessione cimiteriale aventi ad oggetto concessioni cimiteriali di aree cimiteriali e manufatti sono *redatti in forma di scrittura privata non autenticata*.
- gli atti di *concessione cimiteriale*, in ragione del loro costo, *non sono sottoposti ad obbligo di registrazione presso l'Agazia delle Entrate* qualora l'ammontare dell'imposta, determinata in base al valore contrattuale con l'aliquota prevista dall'articolo 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.- n. 131/1986, **risulti inferiore** alla misura fissa vigente (risoluzione Ministero Finanze n. 128 del 17.Lug.1996) al momento della stipula (ad oggi € 200,00 Euro).
- gli atti di concessione cimiteriale sono *redatti come "atti in forma pubblico-amministrativa"* e quindi sottoposti a registrazione presso l'Agazia delle Entrate, qualora l'ammontare dell'imposta, determinata in base al valore contrattuale con l'aliquota prevista dall'articolo 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.- n. 131/1986, **risulti superiore** alla misura fissa vigente al momento della stipula (ad oggi €. 200,00);

2. DI INDIVIDUARE la data del 1 gennaio 2019 (riferita alla data del decesso) quale decorrenza per l'attuazione delle nuove procedure.

di dare atto che a seguito votazione unanime il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente

Dott. Leopoldo Angelo GIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

Dott. Lorenzo OLIVIERI
